



**CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

CODICE ENTE 11275

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

Deliberazione CC / 5      seduta del 09-03-2023 alle ore 18:00

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Assente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLA PAGLIARI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti    12

Totale assenti     1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

**Il Sindaco** dichiara con soddisfazione che, nonostante il costo della vita sia in continuo aumento, le aliquote IMU non sono aumentate. Si tratta di un importante risultato, in linea con il programma di mandato, frutto di una gestione oculata, che consente di gestire il Comune senza aumenti di imposte e tasse, anzi, in alcuni casi, con la loro riduzione. Tale risultato è indice di un'ottima gestione dei conti pubblici.

**Pozzati Alberto**, capogruppo del gruppo di minoranza "Viviamo Sannazzaro", ritiene si tratti invece di un risultato "timido", considerando che ci si trova a pagare la stessa cifra per IMU nonostante il valore degli immobili in Sannazzaro sia in calo. Dichiara che si aspettava un intervento di riduzione dell'aliquota, come enunciato nel programma elettorale, ricorrendo all'utilizzo di risorse all'interno del bilancio.

**Il Sindaco** chiede quali, secondo lui, potrebbero essere le risorse da utilizzare.

**Pozzati Alberto** risponde che è compito di chi amministra il Comune trovare le risorse.

**Il Sindaco** suggerisce, in futuro, di ricorrere ad un emendamento, avanzando proposte concrete.

**Pozzati Alberto** assicura che verranno presentate proposte scritte.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 di differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

**RICHIAMATI** altresì i commi 756 e 757 della Legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

**comma 756:** *“A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”* (periodo aggiunto dal comma 837 lett. a ) legge bilancio 2023);

**comma 757:** *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

**PRESO ATTO** della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”* con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2022 prescrivendo quanto segue: *“...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

**RITENUTO** pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU per l’anno 2023 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28

dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**EVIDENZIATO** che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria applicata nell'anno 2022 ed individuano le medesime fattispecie impositive soggette ad IMU;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2023 la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 749 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 :

*dall'imposta dovuta per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI** il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTI** ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**CON** votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 12, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini; Pozzati, Pirrone)

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

**DI STABILIRE** per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per l'anno 2023:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
--------------------	-----------------

<b>Abitazione principale e sue pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente  <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>
<b>Abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze</b> (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	6,00 per mille
<b>Aree fabbricabili</b>	10,00 per mille
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati "beni merce"	esente
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	1,00 per mille
<b>Terreni agricoli</b>	8,6 per mille
<b>Fabbricati gruppo D</b>	10,60 per mille
<b>Altri immobili la cui fattispecie non risulta contemplata dai casi precedenti</b>	10,60 per mille

**DI CONFERMARE** per l'anno 2023 la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 749 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 :

dall'imposta dovuta per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**DI STIMARE** in € 1.150.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 derivante dalle aliquote sopra determinate;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto dal 1° Gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

**DI INCARICARE** il Responsabile della Struttura 2 del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, c. 13 bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 12, votanti 8, favorevoli 8, contrari 0,

astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone)

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..



**CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO